



Comune di
Capurso
Provincia di Bari

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LA RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.)

- **Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 30/09/1995**
- **Modificato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 17 del 14/03/1996**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26/02/2001**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/2007**
- **Modificato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 16/02/2010**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 07/04/2011**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 26/07/2012**
- **Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29/11/2013**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
SOLIDI URBANI MODIFICATO A DECORRERE DAL 01/01/2013 CON
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 29/11/2013.**

CAPO I

Art.1 – Istituzione della tassa

(Art.18 del D.lgs. 15/11/1993 n.507)

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati (ai sensi dell'art.39 della legge 22 febbraio 1994, n.146, abrogativo dell'art.60 del D.lgs. 507/1993) svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di Capurso apposita tassa comunale, da applicare secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507 – Capo III – art.58 con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.68 del succitato decreto nonché del vigente Regolamento del servizio di nettezza urbana adottato ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 915/1982.
2. E' altresì istituita, ai sensi dell'art. 77 del precitato decreto la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

Art.2 – Definizione e classificazione dei rifiuti.

1. A norma del 1° comma dell'art.2 del D.P.R. n.915/1982, per il rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, o di cui comunque il produttore intenda disfarsi o è obbligato a disfarsi.
2. **Classificazione:**
Ai sensi del 2° comma dell'art.2 del citato D.P.R. 915/1982, nonché delle disposizioni contenute nel Dlg 507/1993, ed agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:
 - a) **Urbani**, compresi i rifiuti dichiarati assimilabili agli urbani o assimilabili per legge ai fini dell'ordinario conferimento e della tassazione ai sensi dell'art.39, 1° comma della legge 146/1994 e della delibera del comitato interministeriale del 27/07/1984 (indicati ai punti 1.1.1 lett. a n.1);
 - b) **Speciali;**
 - c) **Tossici e nocivi.**
3. a) – **Urbani:**
 - a.1) Rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni, da aree scoperte o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli provenienti dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizio (uffici, mense, cucine, servizi per il personale) dichiarati assimilabili o assimilati per legge agli urbani (es. depositi, magazzini, superfici di carico e scarico e di movimentazione di materie prime, etc.), oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, etc.). Fra tali rifiuti si definiscono ordinari quelli che derivano da attività di carattere non produttivo o commerciale o che presentano particolari caratteristiche.
 - a.2) Rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si applicano attività di carattere non produttivo o commerciale (uffici, mense, cucine e simili).

- a.3) Rifiuti urbani pericolosi (medicinali, pile, tubi catodici, etc.), con speciali modalità di raccolta.
4. Le norme del presente Regolamento si applicano ai rifiuti urbani di cui alla lettera a.1, a2, a3, ivi compresi i rifiuti speciali dichiarati assimilabili agli urbani nel Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento rifiuti, adottato dal Consiglio Comunale ai sensi della art.8 del D.P.R. 915/1982.

Art.3 – Applicazione della Tassa in funzione dello svolgimento del servizio **(art.59 del D.lgs 507/1993)**

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita supera i 500 mt.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art.59 del D.Lgs 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, devono essere fatte constatare mediante diffida al gestore del servizio di nettezza urbana e al competente Ufficio Tributi Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro 60 giorni a porre rimedio al disservizio decorrono gli eventuali effetti sulla Tassa.
- 3/bis. Ai fini della determinazione del costo di esercizio, è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana, gestiti in regime di privativa comunale, un importo nella misura del 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art.2 comma 3, n.3 del D.P.R. n.915/1982 (articolo aggiunto con deliberazione commissariale n.17 del 14/03/1996).
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari e contrattuali sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa.

Costituiscono ipotesi di grave violazione:

- la necessità, da parte dell'utente, di conferire rifiuti in punti di raccolta distanti più di 1.000 metri, rispetto alla perimetrazione della zona servita, e non delle collocazione del cassonetto;
- una periodicità di raccolta ritardata di almeno 4 giorni rispetto ai prelievi previsti dal Regolamento di servizio;
- una capacità dei contenitori di almeno la metà rispetto a quella prestabilita.

La riduzione è applicata in relazione alla durata dell'interruzione o mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio (le ipotesi di riduzioni sopraindicate vanno riportate al Regolamento di nettezza urbana).

5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni è limitato con apposita deliberazione a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2 dell'art.59 del D.Lgs 507/1993 (tenendo conto del disposto dell'art.66, comma 3, del D.Lgs 507/1993).
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Tuttavia, quando il mancato svolgimento del servizio si prolungasse, determinando situazioni pericolose per le persone o l'ambiente, riconosciute dall'autorità sanitaria, l'utente potrà provvedere a proprie spese, ed in tal casi si applicheranno le disposizioni di cui al comma 6° dell'art.59 del D.Lgs 507/1993.

Art.4 – Soggetti passivi – Soggetti responsabili del tributo

1. Ai sensi del 1° comma dell'art.63 del D.Lgs 15/11/1993, n.507 la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali e le aree scoperte di cui all'art.62 del D.Lgs. medesimo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. Salvo i casi di riconosciuta intassabilità ed accordata esclusione di cui ai seguenti articoli, la tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi o detenga locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui possono essere prodotti i rifiuti di cui all'art.2 del presente Regolamento, ed in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli artt.58 e 59 del citato D.Lgs 507/1993, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'art. 59.
3. Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa, a norma del 1° comma dell'art.62, è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata solando la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.
4. Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso dell'abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto, o dal godimento di fatto.
5. Per i locali di abitazioni con mobilio, affittati saltuariamente, nel limite di sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.
6. Per le abitazioni la tassa è accertata a carico dell'occupante o conduttore (intestatario del foglio di famiglia anagrafico) che occupa l'alloggio nei casi richiamati dal 2° comma del presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune a titolo proprio e non derivano i locali e le aree stesse, diversamente verrà accertata a carico di chi altri ha a disposizione l'alloggio, quale proprietario, comproprietario, affittuario, condomino, amministratore del condominio ed altri, in maniera unitaria non frazionabile per quota parte, nei casi in cui tale solidarietà sussista ai sensi delle norme vigenti.
7. Per gli altri Enti, Società ed Associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi, con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.
8. Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento della tassa è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano, nei casi in cui tale solidarietà è prevista dalla legge.
9. La tassa è dovuta anche nel caso i locali o le aree restino temporaneamente chiuse, purché, anche solo parzialmente ammobiliate, arredate od occupate da masserizie od oggetti di qualsiasi genere o natura, salvo quanto disposto dall'art.66, 3° comma, lett.b), e comma 4°, lett. a).
10. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art.1117 del Codice Civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.(comma aggiunto con Deliberazione Commissariale n.17 del 14/03/1996).

CAPO II – OGGETTO DELLA TASSAZIONE

Art.5 – Presupposto della tassa – Locali ed aree tassabili.

1. A norma del 1° comma dell'art.62 del D.Lgs n.507/1993, la tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa in regime di privativa, con riferimento ai limiti territoriali, all'organizzazione ed alle altre modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni stabiliti nel Regolamento del Servizio nettezza urbana.

2. Per locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque ne sia la destinazione e l'uso.
3. A norma del 4° comma dell'art.62 del D.Lgs 507/1993 per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, ma nelle quali sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
4. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Art.6 – Esclusione dalla superficie tassabile.

(Art.62, 3° comma del D.Lgs 15/11/1993, n.507)

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti, fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di rifiuti speciali assimilabili di cui all'art.39, 1° comma legge 146/94.
2. Per le attività produttive di seguito elencate viene applicata una percentuale di riduzione pari al 20% (venti%) rispetto all'intera superficie tassabile qualora su di essa vi sia produzione promiscua di rifiuti urbani e speciali e risulti difficile individuare con esattezza la superficie su cui vengono prodotti, di regola, i rifiuti speciali:
 - a) laboratori fotografici e di eliografie;
 - b) tintorie e lavanderie;
 - c) tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetreria;
 - d) officine meccaniche di autoveicoli e simili;
 - e) officine di elettrauti;
 - f) laboratori di falegnameria ed ebanisteria;
 - g) laboratori di autocarozzeria;
 - h) studi medici e dentistici, odontotecnici, laboratori di analisi e radiologia;
 - i) officine di carpenteria metallica, officine per la produzione di materiale ferroso, alluminio o acciaio;
 - l) caseifici, cantine vinicole, oleifici e frantoi;
 - m) stabilimenti di lavorazione di frutta, verdura e ortaggi ai fini della commercializzazione;
 - n) laboratori di pellicceria e lana;
 - o) altre attività produttive non elencate e comunque soggette a smaltimento di rifiuti speciali.
3. Per usufruire della riduzione di cui al precedente punto 2), i titolari delle suddette attività devono presentare all'Ufficio Tributi il contratto stipulato con le ditte specializzate ed autorizzate al ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali da loro prodotti.

ART.7 – Esclusione dalla tassa

(Art.62, 5° comma del D.Lgs 15/11/1993, n.507)

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri.
2. Sono esclusi inoltre dalla tassa, a norma del 1° comma dell'art.67 del D. Lgs n.507/1993 ed in relazione alle particolari condizioni esistenti nel Comune:

- 1) i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune;
- 2) gli edifici della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibite al culto pubblico, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto.

ART. 8 – Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni in particolari condizioni –

1. A norma degli articoli 66 e 67 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, la tariffa unitaria viene ridotta:
 - a) nella misura di 1/3 per la sola abitazione principale detenuta da un unico occupante che sia titolare di redditi costituiti esclusivamente dalla sola pensione non superiore a € 12.000,00 annui lordi, in aggiunta al reddito dell'eventuale abitazione principale stessa;
 - b) nella misura di 1/3 per la sola abitazione principale occupata dai nuclei familiari che siano titolari di redditi costituiti esclusivamente dalla sola pensione non superiore a € 12.000,00 annui lordi, in aggiunta al reddito dell'eventuale abitazione principale stessa;
 - c) nella misura di 1/3 per la sola abitazione principale occupata dai nuclei familiari nei quali vi sia almeno un portatore di handicap psico-fisico permanente e grave ai sensi dall'articolo 3 – comma 3 – della legge 5/2/1992 n. 104, a condizione che il grado di invalidità accertato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge n. 104/1992 non sia inferiore al 100% e che il reddito familiare lordo dichiarato ai fini IRPEF nell'anno precedente a quello di presentazione della relativa istanza non sia superiore a € 22.000,00. Ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'accertamento del grado di invalidità non inferiore al 100% non può essere sostituito da altro documento;
 - d) nella misura di 1/3 per la sola abitazione principale occupata in via esclusiva da coppie di giovani di età inferiore a 25 anni che abbiano contratto matrimonio nell'anno precedente a quello per il quale è richiesto il beneficio. Tale beneficio si applica per i due anni successivi a quello di contrazione del matrimonio, a condizione che contestualmente all'istanza venga prodotto il certificato di matrimonio;
 - e) nella misura di 1/5 per i soli locali adibiti ad attività commerciali e artigianali ricadenti in zone interdette totalmente al traffico veicolare con apposita ordinanza dirigenziale di divieto di transito emanata a causa di lavori finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche di durata prevista superiore a tre mesi. Tale beneficio spetta limitatamente alla durata ed alle zone individuate dall'ordinanza di interdizione al traffico veicolare;
 - f) nella misura di 1/10 per la sola abitazione principale detenuta da un unico occupante, a condizione che il reddito lordo dichiarato ai fini IRPEF nell'anno precedente a quello di presentazione della relativa istanza non sia superiore a € 12.000,00;
 - g) nella misura di 1/10 per i soli locali, a qualunque uso adibiti, ubicati nelle zone del territorio comunale nelle quali è effettuata la raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema "porta a porta";
 - h) nella misura di 1/20 per la sola abitazione principale occupata dai nuclei familiari che effettuano l'autocompostaggio dei propri rifiuti, direttamente presso le rispettive abitazioni, mediante l'utilizzo delle apposite compostiere domestiche per il conferimento della frazione organica distribuite dal Comune in attuazione del progetto richiamato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 31/01/2008;
 - i) nella misura di 1/3 per la sola abitazione principale occupata dai nuclei familiari, ancorché mono-componenti, che siano titolari di redditi, nell'anno precedente a quello per il quale si richiede la riduzione, non superiori a € 8.000,00 annui lordi, in aggiunta al reddito dell'eventuale abitazione principale stessa.**

Le riduzioni tariffarie di cui alle precedenti lettere da a) ad f) ed i) non sono cumulabili tra loro; ciascuna delle riduzioni tariffarie di cui alle precedenti lettere g) ed h) è cumulabile con quelle di cui alle lettere da a) ad f) ed i).
2. La tariffa per unità di superficie da applicare ai locali di cui alla categoria di occupazione "G – cral, circoli ricreativi, convivenze in genere, uffici pubblici, scuole di ogni ordine e grado,

edifici religiosi diversi da quelli destinati esclusivamente all'esercizio del culto in senso stretto" del successivo articolo 13, è ridotta dell'80% esclusivamente nei confronti delle occupazioni di locali ed aree destinati a scuole di ogni ordine e grado.

- 3. Ai soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali richiesti con apposita istanza e messi in atto dal Servizio Sociale Professionale Comunale ai sensi degli articoli 10, 18, 19 e 21 del regolamento per la concessione di benefici economici approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28/11/2007, è concessa l'esenzione dal pagamento della tassa in relazione alla sola abitazione principale. L'esenzione di cui al periodo precedente è disposta sulla base di apposita comunicazione fornita dall'Ufficio per i Servizi Sociali entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di messa in atto degli interventi socio-assistenziali, e viene concessa per lo stesso periodo tributario dell'intervento.**

ART. 9 – Condizioni per le riduzioni, agevolazioni ed esenzioni –

1. Le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 8 – commi 1 e 2 – sono concesse a fronte di apposita domanda dell'interessato diretta al Servizio Tributi e corredata della documentazione richiesta dallo stesso Ufficio. Gli effetti della domanda, se accolta, avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione, ovvero dal 1° gennaio dell'anno in corso ove l'istanza pervenga nel periodo compreso tra il 1° ed il 20 gennaio. Costituisce eccezione alla regola sancita dal periodo precedente la sola ipotesi prevista dall'articolo 8 – comma 1 – lett. e) – per la quale la domanda, da presentarsi entro il periodo di validità dell'ordinanza dirigenziale, se accolta, avrà effetto limitatamente all'intera durata dell'ordinanza stessa.
2. ABROGATO
3. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per la riduzione o l'esenzione accordata.
4. Le riduzioni tariffarie previste dall'articolo 8 – comma 1 – lett. a), b), c), d), e), g) e h), e dall'articolo 8 – comma 2 –, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi e fino a quando persistono le condizioni richieste; pertanto, per le riduzioni previste dall'articolo 8 – comma 1 – lett. f) e lett. i) –, i soggetti interessati hanno l'obbligo di presentare la relativa richiesta annualmente.
5. Ove vengano meno le condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta o dell'esenzione, il contribuente è obbligato a presentare con immediatezza apposita denuncia di variazione. Se la denuncia non viene presentata, il Comune provvede al recupero del tributo nei modi e termini previsti dall'articolo 66 – comma 6 – del D.Lgs. n. 507/1993, applicando le sanzioni per l'omessa denuncia di variazione previste dall'articolo 76 dello stesso D.Lgs.

Art.10 – Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento r.s.u.i. prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente con o senza autorizzazione locali o aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani interni in base a tariffa giornaliera; (comma sostituito con Deliberazione Commissariale n.17 del 14/03/1996).
2. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente; (comma sostituito con Deliberazione Commissariale n.17 del 14/03/1996).
Ai fini sopra indicati, si considerano soggette alla tassa giornaliera di smaltimento, secondo i criteri sopra indicati, in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione denoti esclusione dal tributo, ove dovuto, le seguenti fattispecie:
 - Aree su cui insistono installazioni dello spettacolo viaggiante
 - Fiere e mercati non ricorrenti;
 - Vendita occasionali di merci di qualsiasi genere;
 - Banchi di vendita in occasione di particolari festività ect;

- Tutte le altre occupazioni occasionali e temporanee di suolo pubblico.
- 3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50%.
- 4. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tassa. Tale pagamento avviene, contemporaneamente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, mediante il modulo di versamento previsto dall'art.50 del D.Lgs 507/1993, in caso di Gestione in Concessione del Servizio di Accertamento e Riscossione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il predetto versamento andrà effettuato sempre con il predetto modello di versamento in Conto Corrente Postale indicando come beneficiario esclusivamente il Servizio di Tesoreria del Comune di Capurso, essendo esclusa la possibilità di versamento effettuato al Concessionario del Servizio TOSAP, in caso contrario il versamento si ha per non avvenuto. Mancando l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il versamento può essere effettuato mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo con le modalità comunicate dall'ufficio comunale.
- 6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tassa smaltimento rifiuti, il tributo è recuperato congiuntamente alla sanzione, interessi ed accessori.
- 7. Per l'accertamento, in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite in proposito dal D.Lgs 507/1993, come riportate nel presente Regolamento al Capo III, artt. 25, 27 e 28. Per la riscossione si applica l'art.24 del D.Lgs 507/1993.

Art.11 – Agevolazioni

1. Su motivata istanza dei titolari dell'attività e qualora l'istruttoria tecnica dell'Ufficio preposto al controllo di N.U. dia esito positivo, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza, cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:
 - a. per l'utente che dimostri di aver sostenuto una spesa pari al 15% della tassa per interventi che consentono la diminuzione in peso o in volume dei rifiuti conferiti al pubblico servizio in modo tale da ridurre il coefficiente di produttività in misura uguale o maggiore al 25%, è prevista la riduzione tariffaria pari al 30% dell'importo della tassa prima applicata alla fascia di contribuenza specifica;
 - b. nel caso in cui il produttore di rifiuti possa dimostrare di provvedere autonomamente, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al conferimento di frazioni merceologiche destinabili a recupero a soggetti abilitati diversi dal gestore del pubblico servizio, a condizione che sia dimostrabile l'incidenza di queste ultime per almeno 40% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione;
 - c. un'ulteriore riduzione (non superiore al 20% dell'importo della tassa attribuita) è applicata alle utenze che producono grandi quantità di scarti organici e che li conferiscono al servizio pubblico separatamente, secondo un programma dell'Amministrazione comunale.
2. Le riduzioni e agevolazioni, di cui ai precedenti commi, sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione da presentarsi entro il 20 gennaio e con effetto dall'anno successivo.
3. Nello stesso termine e con le stesse modalità, il contribuente è tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni di applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a norma di legge.

CAPO III – TARIFFE

Art.12 – Determinazione delle tariffe

Deliberazione di tariffa

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno la Giunta Comunale, a norma dell'art.61, 1° comma, del D.Lgs 15/11/1993, n.507, delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo, in relazione all'onere che si precede di sostenere per il servizio di smaltimento, raccolta, spazzamento, cernita, recupero, trasporto, trattamento, ammasso ,deposito e discarica sul suolo e nel suolo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.

Determinazione delle tariffe.

2. Nel determinare le tariffe annuali della tassa ai sensi del 2° comma dell'art.65 del D.Lgs 15/11/1993, n.507, il Comune è tenuto a coprire con il provvedimento della tassa il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, al netto dell'importo delle agevolazioni, in misura non inferiore al 50%, o comunque, nella misura prevista dalle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate e non superiore al costo complessivo del servizio, al netto dell'ammontare delle agevolazioni.
3. Nel determinare l'onere annuale del servizio, anche ai fini del controllo di legittimità, dovranno essere computati, gli elementi indicativi nell'art.61, comma 2° del citato D.Lgs 507/1993, nonché quelli contenuti nelle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi, si fa riferimento ai dati del costo consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.
4. Il gettito complessivo della tassa non può comunque superare il costo del servizio stesso, per la determinazione del quale devono essere dedotte le eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali e dio energia, nei modi e termini indicati dal 3° comma del citato art.61 del D.Lgs 507/1993.
5. Qualora nel termine anzidetto del 31 ottobre non venga modificata la tariffa della tassa, si intende prorogata quella approvata per l'anno precedente. In caso di dissesto dichiarato il Comune, ai sensi del 3° comma dell'art.69 del D.Lgs n.507/1993, potrà apportare aumenti e diminuzioni oltre il predetto termine del 31 ottobre, a norma delle disposizioni legislative ivi richiamate e nei modi indicati.
6. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, vengono trasmesse entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. Il comune non è obbligato a adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi nel caso di formulati tardivamente, ferma restando la responsabilità amministrativa per l'eventuale danno all'erario comunale ovvero nei confronti dell'utente che potrà esercitare il diritto alla restituzione ai sensi dell'art. 75 del Decreto 507/1993.
7. La variazione dell'ammontare del tributo dovuta unicamente a modificazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il comune di notificare al contribuente un nuovo accertamento.
8. La tabella delle tariffe, di cui all'allegato A), Tab.c), sarà aggiornata ogni qualvolta verrà deliberata una modificazione delle stesse.
9. Entro il 1° settembre di ciascun anno, l'Azienda Servizi Municipalizzata o Azienda Speciale o Ditta Privata, che effettuerà il servizio, è tenuta ad inviare all'Amministrazione apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio relativo ai rifiuti solidi urbani interni per l'anno successivo con riguardo anche alle prevedibili entrate derivanti dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali ed energia, di cui all'art.61, comma 3 del Decreto 507/1993. La relazione sopraindicata dovrà contenere, in particolare, il Bilancio preventivo aziendale, suddiviso in centri di costo dei vari servizi riferiti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, come indicati al citato comma 2 dell'art.61 del D. Lgs507/1993.

Art.13 – Commisurazione e tariffa

(Art. 65 D.Lgs. 507/1993)

1. La tassa è commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie tassabile imponibile dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Ai fini della tassazione sono previste, per omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, le seguenti categorie ed aree scoperte:

A) LOCALI

Categoria A – Locali destinati ad uso abitativo.

Si comprendono tutti i vani adibiti ad abitazioni sia principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (anticamere, corridoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) e comprese le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse ecc.).

Vi si comprendono, altresì, le parti comuni degli edifici ad uso condominiale, quale atri, scale, sottoscale, corridoi, pianerottoli, portoni, ecc.

Categoria B – Locali destinati ad esercizi commerciali e negozi in genere.

Si comprendono i locali destinati a negozi ad uso commerciale muniti di autorizzazione municipale per la vendita all'ingrosso o al dettaglio di qualsiasi prodotto o merce, ad esclusione di quelli espressamente compresi nella categoria 11.

Si comprendono altresì i retronegozi, gli annessi magazzini di deposito, i laboratori per piccoli lavori di sartoria e prova e tutti i vani accessori o aventi attinenza con i negozi.

Categoria C – Uffici professionali, commerciali, industriali e simili.

Si comprendono gli uffici privati e cioè locali (anticamere, sale di aspetto, corridoi di disimpegno, archivio ed ogni altro vano destinato al servizio) ad uso uffici o studi di professionisti ed artisti, uffici commerciali, industriali e simili compresi gli studi sanitari, tecnici, legali, di rappresentanza e di affari, nonché quelli adibiti a sede di servizi pubblici gestiti da imprese private, le banche, gli istituti di credito di ogni genere, di assicurazione e simili.

Categoria D – Locali adibiti a officine elettromeccaniche e a laboratori artigianali.

Si comprendono le officine meccaniche ed elettroniche, autolavaggio, autorimesse, tipografie.

Si comprendono altresì i laboratori degli artigiani (fabbri, falegnami, idraulici, tecnici radio.tv, ecc.)

Categoria E – Locali destinati a ospedali, case di cura, cliniche e simili (limitatamente alle superfici che non producono rifiuti speciali).

Si comprendono gli ospedali, le cliniche, le case di cura pubbliche e private, le case di salute in genere e gli istituti di prevenzione.

Categoria F – Locali di divertimento, sale da ballo e biliardi.

Si comprendono tutti i locali principali ed accessori dei locali di ritrovo e divertimento, sale da ballo, circoli ricreativi non aziendali, biliardi, discoteche, sale da gioco.

Categoria G – Locali destinati a uffici pubblici, scuole e convivenze in genere.

Si comprendono gli uffici dell'Amministrazione dello Stato e parastatali, tutti gli altri Enti pubblici, sindacali, partiti, associazioni, scuole, convitti, asili, circoli aziendali e tutte le altre convivenze non contemplate nelle altre categorie, ricevitorie postali e telegrafiche, banche – lotto, esattorie, stazioni ferroviarie, associazioni culturali, circoli sportivi.

Categoria H – Edicole e chioschi.

Si comprendono le edicole per la vendita di giornali e riviste, i chioschi a qualsiasi uso adibiti, i distributori di benzina.

Categoria I – Cinema e teatri.

Si comprendono tutti i locali principali ed accessori dei cinematografi e teatri.

Categoria L – Alberghi, locande, pensioni e camere ammobiliate.

Si comprendono tutti gli alberghi, le locande, le pensioni, le camere mobiliate senza ristorante, con prestazioni di servizi accessori (pulizia dei locali, lavanderia, ecc).

Categoria M – Esercizi pubblici e negozi di fiori, frutta e verdura e pescherie.

Si comprendono caffè, bar, ristoranti, trattorie, rosticcerie, osterie, pasticcerie, pizzerie, gelaterie, friggitorie e locali di mescolta e consumazione di qualunque categoria.

Categoria N – Locali destinati ad attività industriali.

Produzione di servizi pubblici e privati, centri di commercializzazione e simili, stabilimenti balneari e simili, uffici commerciali, industriali e simili, qualora si trovino all'interno dei relativi stabilimenti industriali.

Si comprendono gli stabilimenti industriali e quelli per la produzione di servizi privati e pubblici (azienda FF.SS., SIP, ENEL, ecc.). Sono compresi altresì i centri di commercializzazione all'ingrosso, le mostre-mercato, le campionarie e simili. Nella medesima categoria rientrano gli stabilimenti balneari e gli impianti sportivi.

B) AREE

Categoria O – Campeggi.

Si comprendono tutte le aree scoperte recintate, nonché i parchi giochi e le eventuali spiagge annesse, con esclusione degli spazi che svolgono una mera funzione ornamentale come aiuole, verde attrezzato, ecc.

Categoria P – Distributori di carburante.

Si comprendono tutte le superfici al servizio del distributore sia private che in concessione, con esclusione degli spazi che svolgono una funzione ornamentale come aiuole, verde attrezzato, ecc.

Categoria Q – Sale da ballo all'aperto.

Si comprendono le piste da ballo e le aree circostanti di trattenimento. Restano escluse le superfici che svolgono una mera funzione ornamentale, come aiuole, verde attrezzato, ecc.

Categoria R – Banchi di vendita all'aperto con uso giornaliero.

Si comprendono le superfici effettivamente occupate con banchi ed attrezzature mobili, sia nei mercati rionali sia in altre zone della città

Categoria R/1 – Banchi di vendita all'aperto uso settimanale.

Si comprendono le superfici effettivamente occupate con banchi ed attrezzature mobili, sia nei mercati rionali sia in altre zone della città.

Categoria S – Altre aree ad uso privato, produttive di rifiuti, non costituenti accessori o pertinenze di locali tassati.

Si comprendono tutte le aree scoperte destinate ad uso proprio, anche se simile a quello dei locali annessi, quali: sale – ristoranti all'aperto, arene cinematografiche, posteggi – auto (recintati o comunque delimitati, in gestione privata), aree per impianti ed attrezzature sportive (con esclusione di quelle parti di esse destinate esclusivamente allo svolgimento dell'attività sportiva), tettoie aperte, capannoni aperti, aree espositive nell'ambito di fiere campionarie, altre aree espositive in generale, ecc.

3. Le riportate categorie rimarranno in vigore fino alla determinazione delle nuove classificazioni – con relative tariffe – derivanti dai criteri di commisurazione di cui al 2° comma art.79 ed adottate in sede di approvazione del Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana.
4. Fino all'adozione della nuova classificazione si applicheranno le sottoelencate categorie definite con riferimento a quanto deliberato col precedente regolamento:

A) LOCALI

Categoria A) – Locali destinati ad uso abitazione: £. 1.296

Categoria C) – Uffici professionali, commerciali, industriali e simili: £. 4.776

Categoria D) – Locali destinati a piccole industrie a laboratori artigianali ad esercizi commerciali e negozi in genere: £.2.985

Categoria E) – Locali destinati a luoghi di cura e simili in relazione alla produzione dei rifiuti assimilabili a quelli urbani, come previsto dall'art.14 del D.P.R. 915/1983: £. 5.208

Categoria F) – Locali di divertimento, sale da ballo biliardi: £.11.964

Categoria G) - Cral, circoli ricreativi, convivenze in genere, uffici pubblici, scuole di ogni ordine e grado ed edifici religiosi diversi da quelli destinati esclusivamente all'esercizio del culto in senso stretto: £. 1.556

Categoria I) - Edicole e chioschi: £. 9.626

Categoria L) – Cinema e teatri: £. 5.988

Categoria M) – Alberghi, locande, pensioni, camere ammobiliate: £. 5.988

Categoria N) – Esercizi pubblici, negozi di fiori e frutta e verdura, macellerie e pescherie: £.11.964

B) AREE

Categoria O) – Campeggi :
£. 5.988

Categoria P) – Distributori di carburante: £.11.964

Categoria Q) – Sale da ballo all'aperto: £.11.964

Categoria R) – Banchi di vendita all'aperto: £.11.964

Categoria S) – Altre aree ad uso privato non costituenti accessori o pertinenze di locali tassati: £.11.964

5. L'unità di superficie imponibile è il metro quadrato.
6. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, ovvero, in riferimento alle aree, sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.
7. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a mq. 0,50 devono essere trascurate e quelle superiori a mq.0,50 arrotondate a un metro quadrato.
8. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, a norma di quanto stabilito dal 4° comma dell'art. 62 del richiamato D.Lgs 507/1993, nelle quali sia svolta un'attività economica o professionale, debbono assolvere il tributo in base alla tariffa prevista per l'attività esercitata, per la specifica superficie a tale scopo utilizzata.

Art.14 – Graduazione della tariffa

1. Le unità immobiliari, i locali e le aree comprese nelle zone di cui al 3° comma dell'art.1 del presente Regolamento sono suddivise in categorie omogenee, in base alla determinazione d'uso, intesa, quest'ultima, quale elemento caratterizzante la loro attitudine ad una maggiore o minore produzione di rifiuti.
2. Ai fini di cui al comma precedente la graduazione delle tariffe fra le diverse categorie, previste dal precedente art.13 2° comma viene determinata mediante coefficienti che tengano conto, su basi oggettive, oltre che delle loro specifiche superfici, anche delle quantità e qualità dei rifiuti smaltiti singolarmente per categoria o sottocategoria in rapporto alla quantità totale dello smaltimento.
3. Con successive disposizioni saranno dettati criteri di attuazione dell'art.65 del Decreto 507/1993.
4. La formula per calcolare i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa è riportata nell'allegato A), tab.a).

Art.15 – Inizio e cessazione dell'occupazione (Art. 64 D.Lgs. 507/1993)

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare ed a superficie occupata o detenuta, a cui corrisponde una autonomia obbligatoria tributaria.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione.
3. La cessazione, nel corso dell'anno solare, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte, purché debitamente accertata, a seguito di regolare denuncia, dà diritto allo sgravio a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno, della effettiva interruzione della occupazione o della detenzione, il tributo non è dovuto per le annualità iscritte a ruolo successivamente a quelle in cui si è verificata la cessazione, se l'utente che ha prodotto l'istanza dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o aree, ovvero se il tributo è stato assolto dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. Agli effetti della cessazione del tributo, non sono ritenute valide le denunce anagrafiche presentate o prescritte dal D.P.R. n.136 del 31 gennaio 1958, in quanto la variazione anagrafica non costituisce variazione ai ruoli emessi, ai sensi della Risoluzione Ministeriale delle Finanze n.2/440 del 10 aprile 1965, mentre saranno considerate valide le denunce generiche presentate al Comune – Ripartizione Tributi – concernenti la cessazione per tutti i tributi comunali.

Art.16 – Interruzione temporanea del servizio

(Art.59, 6° comma D.Lgs 15/11/1993 n.507)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
2. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione riconosciuta dalla competente autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, fermo restando il disposto dell'art.11 del Regolamento comunale per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art.17 – Denunce

(art.70 D.Lgs n.507/1993)

1. I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
2. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli Uffici Comunali.
3. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
4. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei

singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

5. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
6. L'Ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
7. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1°.

Art.18 – Lotta all'evasione

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI:

1. dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al presente articolo e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
2. La cartella del contribuente di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore;
3. Dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

Tutto questo potrà essere organizzato in forma elettronica.

B) UFFICIO TECNICO:

1. Dovrà assicurare all'Ufficio Tributi ogni possibile collaborazione.

C) UFFICI DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA LICENZE E AUTORIZZAZIONI:

1. Dovranno assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE:

1. Dovranno assicurare la tempestiva comunicazione nelle forme che saranno coordinate con l'Ufficio Tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.
2. Tutti gli Uffici Comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

Art.19 – Accertamento

(Art. 71, del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507)

1. In caso di denuncia infedele o incompleta, l'Ufficio comunale provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente (dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza), avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo di cui all'art.29 e devono contenere gli identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili e maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
3. Gli avvisi di cui al comma 1° devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.

4. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

Art.20 – Controllo dei dati

(Art.73, 1° comma, del D.Lgs 15/11/1993, n.507)

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'art.24, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti pubblici anche economici, in esenzioni da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

Art.21 – Accesso agli immobili

(Art.73, 2° comma del D.Lgs 15/11/1993, n.507)

1. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui all'articolo precedente nel termine concesso, gli Agenti di Polizia Urbana o i dipendenti dell'Ufficio Comunale, ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'art.24 muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità e di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazione del responsabile del relativo organismo.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici (art.73 – 2° comma D.Lgs 507/1993) aventi caratteri previsti dall'art.2769 del Codice Civile.

Art.22 – Riscossione

1. La riscossione della tassa è fatta mediante ruoli nominativi, ai sensi dell'art.63 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43, e nei relativi Decreti di attuazione, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art.72 del D.Lgs 15/11/1993, n.507.
2. L'importo del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art.22, commi 2° e 3°, è iscritto, a cura del funzionario responsabile, in ruoli principali, ovvero con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione Generale per le Entrate del Ministero delle Finanze competente, alle date di cui all'art.13, D.P.R. 602/1973, e comunque non oltre il 15 dicembre di ciascun anno, a pena di decadenza, salvo il caso che l'iscrizione a ruolo entro tale termine non sia temporalmente possibile per avvenuta notifica dell'accertamento a ridosso della predetta data, per cui l'iscrizione medesima va effettuata alla prima scadenza utile necessaria (15 febbraio). Gli importi iscritti nei ruoli sono arrotondati a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
3. Nei ruoli suppletivi sono iscritti, di regola, gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti, nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.
4. Gli importi di cui al comma 2° sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive, alle scadenze previste dall'art.18 del D.P.R. 602/1973, iniziando con la rata in scadenza il 10 aprile. Le rate predette sono riducibili a due su autorizzazione dell'Intendenza di Finanza. Il

Sindaco, su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi, può concedere per gravi motivi la ripartizione fino a otto rate del carico tributario, se lo stesso è comprensivo di tributi arretrati. I gravi motivi per i quali si può richiedere la ripartizione del carico arretrato fino a otto rate non possono essere invocati ove sussista il pericolo di perdita del credito. La ripartizione del carico è disposta su proposta del Funzionario Responsabile, con atto del Sindaco. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi del 7 per cento per ogni semestre o frazione di semestre.

5. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, le disposizioni del D.P.R. 602/1973, come richiamate dal comma 4° dell'art.72 del D.Lgs. 507/1993.
6. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le altre disposizioni del D.P.R. 602/1973, e del D.P.R. 28/01/1988, n.43.
7. Si applica l'articolo 298 del R.D. 14/09/1931, n.1175 e successive modificazioni.

Art.23 – Sanzioni

1. Per le violazioni previste dall'art.76 del D.Lgs 507/1993, si applicano le sanzioni ivi indicate.
2. Per le violazioni, di cui al terzo comma, dello stesso art.76, si applicano le seguenti pene pecuniarie:
 1. £. 100.000 per l'omessa indicazione dei dati richiesti in denuncia, o con il questionario, o per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, e dell'elenco di cui all'art. 64 D.Lgs, 4° comma;
 2. £. 50.000 per l'inesatta o tardiva indicazione, o esibizione o trasmissione, di cui al comma precedente.

Art.24 - Contenzioso

1. Il contenzioso fino all'insediamento degli organi previsti dal D.Lgs 1/12/1992, n.546, è disciplinato alla stregua dell'art.63 D.P.R. n.43/1988 e dell'art.20 D.P.R. n.638/1972 e successive modificazioni.

Art.25 – Funzionario Responsabile

(Art.74 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507)

1. La Giunta Comunale designa un Funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; il predetto Funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il nominativo del Funzionario responsabile è comunicato alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze entro 60 giorni dalla nomina.

Art.26 – Rimborsi

(Art. 75 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507)

1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, l'Ufficio Comunale di Capurso dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni.

2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art.12, commi 3,4 e 6, disposto dall'Ufficio entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4° del medesimo articolo, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse del 7% semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello dell' eseguito pagamento.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art.27 – Norme abrogative

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art.28 – Pubblicità del Regolamento e degli atti

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art.29 – Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co.) e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'Albo Pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

Art.30 – Casi non previsti dal presente Regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione:
 - a) le Leggi nazionali e regionali;
 - b) il Regolamento Comunale per la disciplina igienico-sanitaria del servizio di smaltimento dei rifiuti;
 - c) il Regolamento Comunale di Igiene;
 - d) il Regolamento Comunale di Polizia Municipale e Rurale.

Art. 31 – Variazione del regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

REGOLAMENTO DEL COMUNE DI CAPURSO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Allegato A) parametrizzazione

Gli articoli 65 e 68 del D.Lgs 15/11/1993, n.507, modificato dalla legge 22/02/1994, n.146, specificano che la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni deve essere commisurata alle quantità medie ordinarie per unità di superficie dei rifiuti producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono adibiti per scopi privati, graduando la tassa medesima mediante categorie tariffarie che tengano conto dell'uso concepito come maggiore o minore tendenza alla produzione di rifiuti.

Si riporta di seguito la formula suggerita, ai fini sopraindicati, dal Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze, nella Circolare 22 giugno 1994, n.95/E, con l'avvertenza che la sua applicazione comporta un lungo e complesso lavoro di rilevazione dei dati, facilmente intuibili osservando gli elementi ed i fattori che la compongono.

$$\text{PARAMETRO} = T_s = C_{mg} \times I_{ps} \times I_{qs}.$$

LEGGENDA:

T_s = Tariffa speciale (per ogni singola attività o utilizzazione);

C_{mg} = Costo medio generale netto di ogni superficie;

I_{ps} = Indice di produttività specifica dei rifiuti;

I_{qs} = Indice di quantità specifica dei rifiuti della predetta attività;

T_s = (costo complessivo per anno di competenza) – (costo del servizio relativo ai locali ed aree non tassabili di uso comunale o alla tassa giornaliera di smaltimento);

C_{mg} = (superficie complessiva imponibile nota o accertata) – (quota area coperta o scoperta non imponibile per legge. Art.62 e 66, e quota di area da terminare in superficie non imponibile per le attenuazioni tariffarie, art.59 e art.66);

I_{ps} = (produttività quantitativa specifica per unità di superficie di un determinato tipo di utilizzazione) (produzione media generale per unità di superficie imponibile nota);

I_{qs} = (costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti prodotti dal tipo di utilizzazione considerata) - (costo medio generale per unità di peso dei rifiuti prodotti dal tipo di utilizzazione considerata e di costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti);

Per quanto attiene all'applicazione specifica, si rimanda alla Circolare Ministeriale 22 giugno 1994, n.95/E, Capitolo IV, "commisurazione della tassa", la quale fornisce elementi chiarificatori utili allo scopo. Si ricorda, altresì, che la formula costituisce "suggerimento" del Ministero, e che i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa possono essere individuati con altri metodi, di cui la Circolare fornisce alcune tracce.

Allegato B) tariffe ed esempi

Cat. - Breve descrizione della tipologia - importo tassa

1^ - civile abitazioni - Lit. _____

2^ - Case sparse - Lit. _____

3^ -

... e così di seguito, secondo il numero delle categorie individuali.